

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il consumatore ricorrente è titolare presso la Banca resistente di un rapporto di conto corrente, cui era associata una linea di credito per un importo di € 7.500. Allo stesso cliente, unitamente ad altra persona, la banca ha poi concesso, in data 22/12/2006, anche un prestito personale per € 9.000.

Relativamente a tali rapporti, prima che insorgesse la controversia sottoposta che viene al giudizio dell'A.B.F., il ricorrente chiedeva chiarimenti in merito al mancato addebito sul proprio conto corrente di talune rate scadute del prestito, nonostante avesse – a suo dire – provveduto al versamento della liquidità per ripristinare la disponibilità sul c/c entro i limiti del fido accordato.

Nel contempo, e senza relazione di corrispondenza alcuna con la richiesta di chiarimenti, la Banca notificava al cliente la “revoca” dell’apertura di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine per il credito chirografario, costituendo il debitore in mora per l’ammontare di a € 8.568, oltre interessi maturati e maturandi.

Con la stessa comunicazione, la Banca revocava inoltre la convezione d’assegno e informava di aver provveduto al blocco delle carte di debito e di credito e delle altre domiciliazioni autorizzate sul conto corrente del cliente.

Questi ha contestato con reclamo del 18/11/2009 l’iniziativa della Banca, sostenendo che il recesso comunicato con la nota del 26/10/200 fosse privo della necessaria motivazione. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di aver provveduto al regolare pagamento di 31/36 rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento. Quanto alle rate successive (dalla n. 32 fino alla n. 34), il cliente ha ribadito di aver provveduto al versamento di liquidità per ripristinare le disponibilità entro i limiti del

fido, a copertura dei pagamenti da effettuare mese per mese. Ciononostante, la Banca non ha eseguito l'addebito delle rate e ha, invece, effettuato addebiti sul conto a titolo di "competenze liquidazione".

Ne ha concluso, quindi, che il recesso sarebbe privo di motivazione ed esercitato, senza il dovuto preavviso, secondo modalità contrarie ai principi di buona fede e correttezza. La relativa comunicazione, infatti, non reca alcun riferimento in merito alle cause che hanno indotto la resistente a recedere dai contratti di finanziamento con il cliente; impone peraltro a quest'ultimo di rientrare immediatamente dell'esposizione debitoria, interrompendo senza alcun avvertimento l'erogazione dei servizi connessi, quali la domiciliazione dei pagamenti.

Sarebbe stata poi violata la normativa in materia di trattamento dei dati per i sistemi di informazione creditizia. Al riguardo, si contesta che non sia stata inviata "la benché minima comunicazione contenente una specifica richiesta volta a scongiurare il verificarsi degli eventi così come susseguitisì; [...] unilateralmente si è provveduto all'iscrizione del nominativo [...] in centrale dei Rischi nonché in banca dati Crif S.p.A. come soggetto cattivo pagatore e/o inadempiente delle proprie obbligazioni".

Si lamenta infine la violazione del diritto alla privacy del debitore, perpetrata in occasione della comunicazione di recesso. Detta comunicazione è stata infatti indirizzata anche al condebitore del prestito personale che, all'opposto di quanto affermato dalla Banca, non ha parte negli altri rapporti contrattuali tra la Banca e il ricorrente ai quali pure si riferisce il recesso.

In relazione a quanto precede, il ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimità del recesso e della richiesta di immediata copertura dell'esposizione debitoria; che sia accertato l'avvenuto pagamento delle rate del prestito personale; che sia dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione in Centrale Rischi e in Banca dati Crif S.p.A.; che sia accertata la violazione del diritto alla privacy del debitore; infine, che – per effetto di tali declaratorie – sia imposto alla banca di rimettere il ricorrente nella disponibilità degli affidamenti revocati e di risarcirlo per i danni, equitativamente quantificabili in € 40.000, subiti in conseguenza dei comportamenti illegittimi.

In replica, l'Istituto creditizio ha precisato che il recesso dall'apertura di credito è una facoltà espressamente prevista a favore della Banca nel contratto di conto corrente, sottoscritto dal cliente. Quest'ultimo, peraltro, aveva spesso utilizzato l'affidamento oltre i limiti dell'accordato e, ancora attualmente, non risulta aver estinto le sue obbligazioni.

Relativamente alla rate del prestito personale, il cliente aveva conferito incarico per l'addebito in conto corrente, che tuttavia era risultato spesso, alle scadenze, privo della necessaria provvista in quanto già utilizzato oltre i limiti del fido accordato. La Banca ha inoltre sottolineato che i versamenti effettuati dal cliente sono pervenuti successivamente alla scadenze delle rate: in particolare con riferimento ai bonifici effettuati per la regolarizzazione delle rate nn. 34, 35 e 36, dichiara di non aver potuto procedere ai pagamenti in presenza di precedenti rate ancora insolute (in particolare, le rate nn. 32 e 33).



In ultimo, afferma che nessuna violazione del diritto alla privacy è stata compiuta nei confronti del ricorrente, in quanto la comunicazione di recesso è stata indirizzata anche al condebitore sul presupposto che il cliente stesso ha “autorizzato la banca ad addebitare le rate del finanziamento sul conto corrente acceso a suo nome”. Peraltro, si eccepisce che la materia della privacy non rientra nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, affermando che le segnalazioni nel sistema di informazione creditizia gestito da Crif S.p.A. sono in ogni caso legittime. Tanto premesso, la resistente chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Nessuna delle domande può trovare accoglimento.

Invero, sulla base dei documenti disponibili e delle allegazioni operate dalle parti, il periodo corrente tra il 31 maggio 2009 (saldo di c/c: - € 7.713,65) e il 30 novembre 2009 si caratterizza per le seguenti e non singolari circostanze: che il cliente ha proceduto ai pagamenti con ritardo (a far tempo dalla rata n. 29 di € 311,79, scaduta in data 31 maggio e addebitata soltanto in data 21 agosto 2009) e ha utilizzato l'apertura di conto corrente anche oltre i limiti dell'accordato (al 30 settembre il saldo di c/c è ancora pari a - € 7.607,10).

Dunque, con la comunicazione di “Revoca affidamenti e convenzioni d'assegno. Costituzione in mora”, la Banca si è avvalsa, relativamente all'apertura di credito in conto corrente, della facoltà di recesso, prevista dal contratto conformemente alle “condizioni generali” predisposte dall'ABI. Con riferimento ai contratti conclusi con consumatori, dette “condizioni generali” prevedono che, soltanto in mancanza di giusta causa, l'intermediario debba comunicare il recesso mediante preavviso. E pur avendo la Corte di legittimità richiamato la ulteriore distinzione operata dall'art. 1845 c.c. tra recesso per giusta causa e recesso *ad nutum*, si è affermato in relazione a quest'ultima figura che il comportamento della banca possa essere considerato arbitrario soltanto quando contrasti con la ragionevole aspettativa del cliente, fondata sui comportamenti usualmente tenuti dalla banca, di poter fare affidamento sulla provvista creditizia. Pure il recesso *ad nutum*, secondo questa interpretazione, può allora risultare legittimo qualora risulti giustificato, non solo dai fatti che in senso stretto integrano una giusta causa, ma anche da circostanze che minino la fiducia della banca nell'affidato (cfr. Cass. 21 maggio 1997, n. 4538), come in concreto verificatosi. Con riferimento al finanziamento, il contratto non prevede una facoltà di recesso a favore della Banca. E però contiene espressamente (oltre la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, di cui la Banca può avvalersi nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola rata) il rinvio al potere del contraente di cui all'art. 1186 c.c. in tema di decadenza dal beneficio del termine per sopravvenuta insolvenza del debitore, come in concreto verificatosi.

Consegue da ciò che la Banca ha speso il potere di recesso e si è avvalsa del potere di avvalersi dell'altrui decadenza in maniera legittima.

Il ricorrente si duole anche dell'iscrizione del proprio nominativo - oltre che presso il sistema di informazione creditizia privato - in Centrale di Rischi. Ma di tanto non dà

conto in alcun modo né soccorre altra evidenza; peraltro, in considerazione delle caratteristiche di siffatto archivio, è da ritenere che il richiamo al “sistema pubblico” di rilevazione centralizzata dei rischi sia stato operato impropriamente.

Diversamente, invece, per la segnalazione nel sistema di informazione creditizia gestito da Crif S.p.A., che è incontrovertibilmente avvenuta a cura della Banca. Risulta tuttavia che almeno nei solleciti di pagamento, relativi alle rate n. 29 e n. 32, il consumatore sia stato avvisato espressamente che i dati personali del cliente moroso sarebbero stati registrati nell’archivio de quo.

La materia (che qui non costituisce “oggetto” di decisione ma integra una mera “questione” rilevante per la decisione sopra un diverso oggetto, quest’ultimo soltanto rilevante agli effetti della sicura competenza dell’A.B.F.) è disciplinata dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, predisposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della privacy (in data 16 novembre 2004) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’art. 4 del medesimo Codice deontologico stabilisce che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, la banca avverte l’interessato, in occasione del sollecito o di altra comunicazione, dell’imminente registrazione nella banca dati in uno o più sistemi di informazione creditizia. In ogni caso, i dati relativi al consumatore sono resi accessibili agli altri operatori partecipanti al sistema solo in caso di mancato pagamento di almeno due rate consecutive.

Pertanto, risultano osservate nella fattispecie che occupa le condizioni di legittimità della intervenuta segnalazione.

Né il giudizio di compiuta osservanza della riservatezza del cliente appare revocabile in dubbio in ragione della destinazione a terzi della stessa comunicazione di recesso inoltrata dalla Banca.

Il Garante della privacy si è espresso in data 30 novembre 2005 nel senso che “chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale”.

Nel caso di specie, la Banca giustifica la comunicazione del recesso dall’apertura di credito su c/c anche al condebitore del finanziamento sulla base della circostanza che i pagamenti relativi a tale finanziamento avvenivano in virtù dello speciale statuto che assisteva il conto corrente, munito appunto di apertura di credito. E’ da escludere, perciò, che si sia trattato di ipotesi in cui sono state propalate “ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)” (Garante della privacy, 30 novembre 2005, cit.). Appare piuttosto come la comunicazione (che per il suo contenuto solutorio del rapporto appare aliena dal sospetto di integrare un’ ”indebita pressione”) abbia osservato i principi che in materia di trattamento dei dati personali debbano costantemente connotare qualunque



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

operazione li concerne (art. 11 D. Lgs. n. 196/2003 cit.), che cioè i dati personali oggetto di trattamento siano: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) utilizzati in termini compatibili con gli scopi (determinati, espliciti e legittimi) per cui sono stati raccolti; c) esatti; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

In definitiva, le domande del ricorrente non hanno fondamento, e vanno respinte unitamente a quelle di carattere dipendente che attengono alla restituzione del contraente nella disponibilità degli affidamenti revocati e di risarcimento del danno.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI